



DECRETO DEL PRESIDENTE

n. 192

OGGETTO: **Approvazione dello schema di disciplinare per il rimborso reciproco delle spese sostenute per servizi attivati in via straordinaria a favore di utenti in carico alla Comunità della Valle dei Laghi e alla Comunità Rotaliana-Königsberg trasferitisi, anche temporaneamente, all'interno dei due enti.**

L'anno duemilaventitre addì **sette** del mese di **dicembre** alle ore **10:25** in collegamento in videoconferenza con la sede della Comunità della Valle dei Laghi in Piazza Perli 3 (Vezzano) a Vallegalli, il Presidente della Comunità, dott. Luca Sommadossi, nominato con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 1 dd. 11.08.2022, ha adottato il presente DECRETO indicato in oggetto.

Assiste e verbalizza il Segretario Generale a scavalco dott.ssa Monica Cagol.

OGGETTO: Approvazione dello schema di disciplinare per il rimborso reciproco delle spese sostenute per servizi attivati in via straordinaria a favore di utenti in carico alla Comunità della Valle dei Laghi e alla Comunità Rotaliana-Königsberg trasferitisi, anche temporaneamente, all'interno dei due enti.

IL PRESIDENTE

Vista la proposta di provvedimento come predisposta dal Responsabile del Servizio Socio Assistenziale, Istruzione e Assistenza scolastica, sulla base degli indirizzi che sono precedentemente stati condivisi da questo Organo e che, previa opportuna verifica, viene ritenuta essere meritevole di approvazione, come di seguito specificato.

Richiamate a tutti gli effetti:

- la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 “*Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino*”, e ss.mm. e ii.;
- la *deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 1 dd. 11.08.2022, esecutiva, con la quale è stato nominato, ai sensi dell'art. 17 comma 2 della L.P. n. 3/2006 e ss.mm. e ii., Presidente della Comunità della Valle dei Laghi il dott. Luca Sommadossi.*

Premesso che:

- con deliberazioni n. 2422 del 09.10.2009 e n. 2879 del 27.11.2009 la Giunta provinciale ha approvato le “*Determinazioni, criteri e modalità, per l'esercizio delle funzioni socio – assistenziali delegate ai sensi della L.P. 12.07.1991, n. 14*”;
- con successive deliberazioni n. 399 del 02.03.2012, n. 1013 del 24.05.2013, n. 2013 del 24.11.2014, n. 2094 del 20.11.2015, n. 1863 del 21.10.2016, n. 1292 dd. 20.07.2018, n. 1985 dd. 12.10.2018, n. 1116 del 29.07.2019 e nr. 911 del 28.05.2021 la Giunta provinciale ha definito gli atti di indirizzo e di finanziamento delle attività socio – assistenziali di livello locale;
- ai sensi del paragrafo 2.10 delle suddette Determinazioni, l'onere relativo alla realizzazione degli interventi è assunto dall'Ente gestore di residenza dell'utente, tuttavia, tenuto conto della specifica tipologia di utenza che si rivolge ai Servizio Sociale territoriale e per la necessità di assicurare continuità nella presa in carico, il medesimo paragrafo fornisce indicazioni in merito ai criteri di assunzione dell'onere relativo alla realizzazione degli interventi;
- allo scopo, fra i responsabili dei Servizi Socio Assistenziali è stato condiviso un documento che illustra tali criteri di assunzione degli oneri relativi alla realizzazione degli interventi socio-assistenziali;
- tale documento è confluito nell'Accordo disciplinante i criteri di assunzione degli oneri relativi alla realizzazione degli interventi socio-assistenziali da parte delle Comunità/Territorio Valle dell'Adige, sottoscritto dai rappresentanti legali di ciascun Ente, la cui validità decorre, come convenuto, dalla data di sottoscrizione da parte dell'ultimo rappresentante legale/delegato, che è avvenuta in data 20.02.2017.

Considerato che non è inusuale che utenti in carico al Servizio Socio Assistenziale della Comunità della Valle dei Laghi necessitino o richiedano di usufruire dei medesimi servizi di assistenza domiciliare di cui beneficiano sul territorio in altro territorio presso il quale trasferiscono temporaneamente il proprio domicilio.

Atteso che, ai sensi dell'Accordo sopra richiamato:

- il trasferimento della residenza sul territorio di altra Comunità/Territorio non ha effetti per quanto riguarda la competenza della Comunità/Territorio di nuova residenza ad assumere il relativo onere anche nel caso di collocamento presso strutture residenziali con acquisizione in tempi successivi della residenza presso la struttura fino a che dura l'intervento attivato;
- in relazione agli spostamenti temporanei di una persona per motivi di vacanza, assistenza, ecc., al fine di garantire la continuità assistenziale, la Comunità/Territorio di arrivo può provvedere all'erogazione delle prestazioni previste dal piano assistenziale, ferma restando la titolarità e l'assunzione dell'onere da parte della Comunità di provenienza (presso la quale la persona conserva la residenza);
- l'erogazione di qualsivoglia prestazione è subordinata alla preventiva valutazione da parte della Comunità/Territorio di arrivo della possibilità di erogare le prestazioni richieste da parte della Comunità/Territorio di provenienza a favore della persona trasferitasi temporaneamente, tenuto conto delle proprie risorse umane, organizzative e finanziarie. L'effettiva erogazione delle prestazioni avrà luogo solo a seguito di specifici e formali accordi tra i due Enti.

Richiamato che:

- la collaborazione fra gli enti, sempre comunque garantita, prevede che la fornitura di servizi agli utenti residenti nel territorio di altri enti gestori sia formalizzata e venga rimborsato il costo dei relativi servizi.
- È necessario attivare servizi di assistenza per utenti della Comunità Rotaliana Königsberg, da effettuare nel territorio della Comunità della Valle dei Laghi e viceversa.
- Con la Comunità della Valle dei Laghi non è attualmente attivo alcun disciplinare per il rimborso reciproco delle spese sostenute per servizi attivati in via straordinaria a favore di utenti residenti nel territorio delle due Comunità.

Ritenuto quindi necessario provvedere alla stipula di un disciplinare per poter attivare i servizi richiesti, previa approvazione dello schema di disciplinare che allegato al presente decreto ne forma parte integrante e sostanziale.

Visto lo schema di convenzione allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale.

Dato atto che si intende procedere all'approvazione della stessa, e quindi di concludere la formalizzazione e la sottoscrizione della convenzione per il rimborso reciproco delle spese.

Dato atto che gli oneri di spesa a carico dell'Ente derivanti dal presente provvedimento troveranno copertura al capitolo 3130/10 (Missione 12 Programma 3 Titolo 1 Macroaggregato 3) p.d.c. finanziario 1.3.2.15.8 del bilancio di previsione 2023-2025, mediante impegno assunto con successiva determinazione del Servizio Sociale.

Ricordato che:

- l'art. 79 dello Statuto d'Autonomia e l'art. 48 della L.P. 18/2015 prevedono che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del D.Lgs. 118/2011, individuando inoltre gli articoli del D.Lgs. 267/2000 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento. Tali disposizioni sono adottate con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;
- l'art. 11, comma 12 del D.Lgs. 118/2011 prevede un'applicazione graduale del nuovo sistema contabile disponendo il posticipo di un anno di alcuni principi. Dal 2017 gli EE.LL trentini adottano quindi gli schemi di bilancio previsti dal nuovo sistema contabile, con valore a tutti gli effetti giuridici, anche riguardo alla funzione autorizzatoria;
- in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, sancito all'allegato 1 previsto dall'art. 3, comma 1 del D.Lgs. 118/2011, le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;
- il punto 2 dell'All. 4/2 del D.Lgs 118/2011 specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 e ss.mm. ed ii., entrato in vigore il 15.06.2018, e il regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L e s.m.;
- la L.p. 9.12.2015 n. 18;
- il Regolamento di contabilità della Comunità approvato con deliberazione consiliare n. 29 dd. 27.12.2018;
- lo Statuto della Comunità della Valle dei Laghi;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

- la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e ss.mm. “Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino”;

Richiamato in particolare il comma 1 dell’art. 54 della L.P. 09.12.2015 n. 18 che prevede che “*in relazione alla disciplina contenuta nelle disposizioni del Decreto legislativo 267 del 2000 non richiamate da questa legge, continuano a trovare applicazione le corrispondenti norme dell’ordinamento regionale o provinciale.*”

Viste:

- la deliberazione n. 02 dd. 25.01.2023, adottata dal Consiglio dei Sindaci della Comunità, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025;
- la deliberazione n. 03 dd. 25.01.2023, adottata dal Consiglio dei Sindaci della Comunità, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025 e i relativi allegati;
- il decreto n. 06 dd. 25.01.2023, adottato dal Presidente della Comunità, dichiarato immediatamente esecutivo, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025.

Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183 comma 4 , del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 per assicurare la più rapida conclusione dell’iter di approvazione della disciplinare.

Dato atto, inoltre, che:

- ai sensi dell’art. 185, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, sulla presente proposta di decreto il Responsabile del Servizio Socio Assistenziale, Istruzione e Assistenza scolastica, per quanto di competenza, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;
- ai sensi dell’art. 185 del del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, sulla medesima proposta di decreto il responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere di regolarità contabile.

DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il disciplinare per il reciproco rimborso delle spese per servizi attivati in via straordinaria in favore di utenti in carico alla Comunità della Valle dei Laghi e alla Comunità Rotaliana Königsberg, trasferitisì anche temporaneamente all’interno dei due Enti, secondo la bozza allegata;
2. di autorizzare il Servizio Sociale della Comunità della Valle dei Laghi a dare attuazione alla convenzione di cui al punto 1, mediante gli accordi operativi necessari da concordare di volta in volta con il Servizio Sociale della Comunità Rotaliana Königsberg;
3. di dare atto che gli oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento troveranno copertura al capitolo 3130/10 (Missione 12 Programma 3 Titolo 1 Macroaggregato 3) p.d.c. finanziario 1.3.2.15.8 del bilancio di previsione 2023-2025, mediante impegno assunto con specifica determinazione del Servizio Sociale.
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, per le motivazioni di cui in premessa;
5. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199; (*)
 - ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104. (*)

(*) I due ricorsi sono alternativi

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente <i>dott. Luca Sommadossi</i>		il Segretario Generale a scavalco <i>dott.ssa Monica Cagol</i>
---	---	--

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- parere di regolarità contabile
- attestazione di pubblicazione ed esecutività

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.